



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**- Sezione Prima Civile -**

**In persona del Giudice Dott. Corrado Croci**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3845 / 2017 R.G.

promossa da:

**MONICA BALBI** (c.f. BLBMNC62D50A182K), rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELERI ELISABETTA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA TROTTI 110 15100 ALESSANDRIA;

- *parte attrice*

contro

**FABIO FRANCO ARTURO PERUGINI** (c.f. PRGFFR83T18A182J), rappresentato e difeso dall'Avv. PANERI MARCO , ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA VERDI N.40 15121 ALESSANDRIA ;

- *parte convenuta*

e contro

**CAFFE' DEGLI ARTITSI s.a.s. di BARBERIS LUIGI & C.** (c.f. 2132020062), in persona dell'amministratore pro tempore

- *parte convenuta contumace*



Oggetto: cessione di quote sociali.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: come da note depositate il 16.12.2020.

Per parte convenuta FABIO PERUGINI: come da note depositate il 17.12.2020.

### MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

#### § 1. – La vicenda processuale.

1.1 – Con contratto preliminare privo di data, prodotto sub 2 fasc. attrice e che ad avviso di questa risalirebbe al settembre 2015, Monica BALBI si impegnava a vendere e Fabio PERUGINI si impegnava ad acquistare le quote sociali della promittente venditrice della s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI, pari al 30 % e del valore nominale di € 3.000. Il testo prevede un prezzo di € 60.000, di cui € 10.000 si dichiarano già versati a marzo 2015 e per la restante somma in rate mensili differenziate nel loro importo, con scadenza finale al 10.01.2021.

Il preliminare prevede inoltre l'accollo da parte del promittente acquirente Fabio PERUGINI di un debito della società verso la promittente alienante Monica BALBI, pari ad € 14.500, con l'impegno dello stesso PERUGINI a versare detta somma nelle casse sociali (onde fornire alla CAFFE' DEGLI ARTISTI gli importi occorrenti con cui pagare il debito di essa società verso la BALBI) in rate mensili entro il 28.02.2018; prevede, di seguito, che il promittente acquirente metta a disposizione della BALBI le somme corrispondenti agli utili a lei dovuti come socia cedente al 31.12.2014.

1.2 – Il definitivo di cessione delle quote sociali era concluso per atto pubblico in data 21.10.2015 (doc. 3 fasc. attrice), ma indica diversamente il prezzo in € 24.000, da versarsi in rate mensili differenziate fino al 10.01.2021 e prevede, a garanzia del pagamento del prezzo, la costituzione in pegno delle quote così acquistate, in favore della cedente Monica BALBI.

Nessun accenno si fa alla diversa regolamentazione del rapporto programmata nel preliminare.



1.3 – L’alienante le quote Monica BALBI assume che il definitivo di cessione di quote della CAFFE’ DEGLI ARTISTI fosse simulato riguardo al prezzo, indicato in atto in € 24.000, ma in realtà ammontante ad € 60.000, secondo quanto riportato nel preliminare; rileva, inoltre, che l’atto pubblico di cessione non dava atto del pagamento, nelle more, di un acconto “in nero” di € 10.000, versato dal compratore PERUGINI alla conclusione del preliminare; evidenzia, infine, che a garanzia del pagamento della parte del prezzo non indicato nell’atto pubblico, pari ad € 26.000 (€ 60.000 - € 24.000 indicati in atto), il PERUGINI avrebbe consegnato al rag. VILLAVECCHIA in deposito fiduciario tre assegni bancari, due per € 9.000 ed uno per € 8.000 (tot. € 26.000).

L’accordo simulatorio avrebbe altresì previsto, oltre al pagamento di un prezzo maggiorato ammontante ad € 60.000, l’accollo, da parte del PERUGINI, del debito della società verso la cedente BALBI per € 14.500 – anche in questo caso conformemente alle pattuizioni originariamente intercorse e formalizzate nel preliminare di cui al § 1.1, e sebbene tale pattuizione non compaia affatto nel testo del contratto definitivo.

1.4 – Assumendo l’inadempimento del compratore Fabio PERUGINI delle rate non pagate dal 10.09.2016 al 10.09.2017 (a) e delle rate relative al pagamento del debito della società CAFFE’ DEGLI ARTISTI verso essa venditrice (b), Monica BALBI domanda (1) la risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote, con condanna alla restituzione delle quote cedute (1-bis), e la condanna del compratore inadempiente al risarcimento del danno, indicato in € 25.000 o in altra somma ritenuta di giustizia.

La domanda viene proposta anche nel contraddittorio della CAFFE’ DEGLI ARTISTI – sebbene si controverta su un rapporto contrattuale al quale la società di cui vengono cedute le quote sia del tutto estranea (v. oltre, § 2).

1.5. – Con ordinanza in data 12.10.2018, il precedente G.I. ha negato ingresso alle prove orali capitolate dall’attrice, sul rilievo che la prova dell’accordo simulatorio, come patto contestuale o anteriore alla stesura del documento contrattuale simulato, non può essere fornito per testimoni ex art. 1417 c.c.



1.6 – Con atto depositato il 31.05.2019, Monica BALBI, a fronte della reiezione della prova testimoniale, ha deferito il giuramento decisorio al PERUGINI, relativamente alla simulazione del prezzo di compravendita delle quote della s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI.

Riassegnato il fascicolo con provvedimento del 3.07.2020 del Presidente ff., lo scrivente Magistrato, con ordinanza in pari data dichiarava inammissibile il giuramento decisorio, sul rilievo che il fatto oggetto del giuramento sarebbe consistito in una violazione dell'imposta di registro, per via del maggior valore dell'atto soggetto a registrazione (art. 72 T.U. 131/86: occultamento, in tutto o in parte, del corrispettivo), incorrendosi con ciò nel divieto di giuramenti vertenti su fatto illecito, di cui all'art. 2739, 1° co., cit., applicabile anche ai casi di illecito fiscale (Cass. n. 56/1244; Id. n. 58/33).

1.7 – In previsione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.07.2020, la difesa attrice depositava il 23.07.2020 un foglio di precisazione delle conclusioni, nel quale, oltre a chiedere la revoca dell'ordinanza del 12.10.2018 del precedente G.I., reiettiva della prova testimoniale, deduceva, come profilo di inadempimento ex artt. 1453-1455 c.c. *anche* il mancato pagamento delle rate mensili dal 10.08.2019 in poi, concordate nell'atto pubblico del 21.10.2015, asserendo che *“la domanda di risoluzione può essere comunque accolta indipendentemente dalla prova della simulazione del prezzo dichiarato in atto e quindi, ove il Giudice non ritenga di ammettere i mezzi istruttori dedotti”*; riformulava, quindi, le conclusioni per una risoluzione del contratto di cessione di quote sociali anche per questo ulteriore profilo, mai dedotto in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.c.

Opponendosi convenuta alla richiesta di rimessione in istruttoria e denunciando la *mutatio libelli* operata, in questo modo, da parte attrice, la difesa convenuta chiedeva, ad ogni buon conto, di produrre copia della raccomandata in data 8.07.2019, con cui si domandava all'attrice di fornire l'IBAN per il pagamento delle predette rate e copia della risposta del legale avv. GALLEGRA, per conto dell'attrice, che rifiutava il pagamento ai sensi dell'art. 1453, 3° co., c.c. a fronte dell'altrui inadempimento.

Questo Giudicante, riservando al merito la decisione se la diversa prospettazione fornita da Monica BALBI del foglio di p.c. integrasse una



modifica della *causa petendi*; ammetteva le produzioni del PERUGINI, in quanto – a prescindere dalla questione della domanda nuova – esse sarebbero tese a dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento posto a base della domanda di risoluzione così riformulata, atteso l'onere della prova gravante sul debitore convenuto per l'adempimento o per la risoluzione per inadempimento di dimostrare di non essere inadempiente (*ex plurimis*, Cass., Sez. Unite, 13.533/01).

Veniva, quindi, disposta la rimessione in decisione della causa.

1.8 – Con istanza depositata il 22.10.2020, in pendenza dei termini dell'art. 190 c.p.c., l'attrice chiedeva di essere rimessa in termini per produrre una memoria depositata dal PERUGINI nel parallelo giudizio arbitrale tra questi e la CAFFE' DEGLI ARTISTI s.a.s.; ed instava, all'esito, ritenuta tale memoria alla stregua di principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724, n. 1, c.c., per una revoca del diniego delle prove testimoniali sulla simulazione.

Con ordinanza riservata del 25.11.2020, questo Giudice, rimessa la causa in istruttoria e convocate le parti per decidere sulla richiesta ex art. 153, 2° co., c.p.c., confermava le decisioni istruttorie del precedente titolare, negando che la memoria in esame potesse costituire principio di prova scritta, per giustificare una ammissione delle prove testimoniali sulla simulazione.

1.9 - Le parti costituite precisavano nuovamente le conclusioni al 22.12.2020, l'attrice ribadendo la richiesta di risoluzione anche alla luce dell'inadempimento delle rate dal 10.08.2019 in poi, come da rogito 21.10.2015 (*"Voglia il Tribunale dichiarare ed accertare che il convenuto è inadempiente al pagamento del prezzo e alle obbligazioni accessorie connesse alla compravendita delle quote per non aver provveduto al pagamento sia della parte di prezzo non indicata nell'atto notarile, sia delle rate del prezzo di € 1.000,00 cadauna scadenti dal 10.08.19 in poi, sia infine per non aver provveduto a versare alla Caffè degli Artisti s.a.s. l'importo del debito della stessa nei confronti dell'attrice, debito che egli si era accollato con rapporto di accollo interno ..."*).

§ 2. – L'individuazione del *thema decidendum* e delle parti passivamente legittimate.



2.1 – Le domande di risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote e di condanna del compratore inadempiente alla restituzione delle quote cedute ed al risarcimento del danno, vengono proposte nel contraddittorio della CAFFE' DEGLI ARTISTI, rimasta contumace.

Essendo il rapporto sostanziale dedotto in giudizio un contratto al quale la CAFFE' DEGLI ARTISTI, di cui vengono cedute le quote, è del tutto estranea, ne va dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.

2.2 – L'allegazione di un profilo di inadempimento contrattuale, astrattamente sussumibile nell'inadempimento grave di cui all'art. 1455 c.c., diverso ed ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio contenente la domanda di risoluzione per inadempimento, può ritenersi consentita – aderendo alla tesi dottrinale più liberale sulla connotazione della *causa petendi* – non oltre la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., destinata alla precisazione o modificazione delle conclusioni.

Se infatti si ritiene che il titolo della domanda con cui vengono azionati dei diritti potestativi necessari (tale è il diritto alla risoluzione per inadempimento, come diritto ad una modificazione di un preesistente rapporto giuridico) si identifichi nel solo specifico fatto generatore del diritto stesso (e, quindi, si qualifichi tale domanda come etero-determinata e, in parallelo, il fatto stesso come *fatto primario identificatore del diritto fatto valere*), l'introduzione oltre l'atto iniziale di un nuovo motivo di inadempimento integra di per sé una *mutatio libelli*, determinando una modifica della *causa petendi* della domanda.

Se invece si accoglie la tesi per cui il titolo della domanda con la quale si fanno valere diritti potestativi necessari si identifica in tutti i possibili fatti riconducibili a quell'effetto (ossia che danno diritto alla modifica, risoluzione od estinzione di un preesistente rapporto giuridico), allora l'allegazione di un nuovo ed ulteriore profilo di inadempimento grave non determina un mutamento della domanda, ma va fatto inevitabilmente entro la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c., come limite oltre il quale non è più consentito all'attore di introdurre *fatti primari non identificatori del diritto fatto valere in giudizio*.

Nel caso in esame, il (presunto) inadempimento da parte del convenuto nel pagamento delle rate dal 10.08.2019 in poi, come da rogito del 21.10.2015,



viene dedotto *per la prima volta* con note depositate il 23.07.2020, in occasione della precisazione delle conclusioni – e dunque dopo lo spirare dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c., che a tutto concedere, segnerebbero il limite ultimo per tali allegazioni.

Tale indicazione del nuovo ed ulteriore motivo di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. va per quanto sopra dichiarata inammissibile.

### § 3. – L'inammissibilità della prova testimoniale della simulazione.

3. – La difesa attrice contesta, sotto diversi profili, la decisione del precedente G.I. e di questo Magistrato di dare ingresso alle prove testimoniali sull'esistenza di un accordo simulatorio.

3.1 – Sostiene, anzitutto, che la simulazione del prezzo avrebbe avuto in questo caso delle chiare finalità di evasione dell'imposta di registro e che tali finalità "*costituirebbero illecito e conseguentemente si ricade nell'ultima parte dell'art. 1417 relativamente alla prova della simulazione*" (pag. 9 citazione).

La conclusione è evidentemente errata quanto alle conseguenze che pretende di derivarne: secondo l'art. 1417 c.c. la prova testimoniale della simulazione è ammissibile "*qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato*", ma qui il contratto dissimulato (la cessione a prezzo maggiorato) non è illecito, è illecito semmai il comportamento delle parti che in questo modo ottengono un indebito risparmio fiscale.

Si è, cioè, al di fuori dell'eccezione al divieto di prova per testi dettato dall'art. 1417 cit.

3.2 – L'art. 2724, n. 1, c.c. consente la prova testimoniale, in deroga ai divieti, tra l'altro, dell'art. 2722 c.c., quando vi è un principio di prova scritta, costituito "*da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato*". Il divieto contenuto nell'art. 1417 c.c. è, come detto, riconducibile alla previsione più generale dell'art. 2722 c.c.



In forza del richiamo contenuto nell'art. 2729 c.c. ai limiti della prova per testi, anche la prova per presunzioni deve ritenersi circoscritta entro gli stessi limiti (Cass., 12965/12).

3.2.1 – Parte attrice produce al doc. 15 la missiva datata 21.09.2017 del rag. VILLAVECCHIA, in cui si dichiara che sono depositati a sue mani, in deposito fiduciario, n. 3 assegni per complessivi € 26.000 emessi dal PERUGINI e che tale deposito fiduciario è a garanzia dell'adempimento degli obblighi inerenti la cessione di quote sociali, di cui al rogito del 21.10.2015.

In disparte il rilievo che nel preliminare che ha preceduto il citato rogito del 21.10.2015 (ed il cui contenuto corrisponderebbe agli accordi *reali* intercorsi tra le parti) non si fa alcun cenno a tale deposito fiduciario (viene invece stabilita la garanzia del pegno sulle quote cedute) e neppure, per la verità, si menziona il rag. VILLAVECCHIA; la citata missiva del professionista non è propriamente principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724, n. 1, c.c.: non proviene, infatti, né dalla parte contro la quale si intende dedurre la prova testimoniale altrimenti non consentita (ossia il PERUGINI), né dal suo rappresentante, e, come scritto proveniente da un terzo (arg. ex art. 2702 c.c.), è privo di valore di prova piena.

A loro volta, i tre assegni, che il rag. VILLAVECCHIA dichiara di detenere a garanzia dell'adempimento degli obblighi inerenti la cessione di quote della CAFFE' DEGLI ARTISTI s.a.s. e che vengono prodotti in copia fotostatica al doc. 16 dall'attrice, non fanno apparire verosimile il fatto allegato – ossia che il prezzo concordato per la cessione fosse di € 60.000, anziché di € 24.000, come dichiarato nel rogito del 21.10.2015: è ignoto quale sia il rapporto causale sottostante la emissione di detti titoli, e non può a tal fine essere utilizzata la dichiarazione scritta del rag. VILLANOVA, come scritto proveniente dal terzo e del quale non è in alcun modo certa la attendibilità; e l'audizione testimoniale dello stesso professionista è possibile *solo dopo* accertata la sussistenza, ex art. 2724, n. 1, c.c., di un principio di prova scritta).

3.2.1 – In allegato all'istanza in data 22.10.2020, in pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c., Monica BALBI ha prodotto la memoria 14.09.2020, depositata dal PERUGINI per il tramite del suo difensore nel parallelo giudizio arbitrale tra il





PERUGINI e la s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI, e la qualifica come principio di prova scritta, proveniente dal legale del convenuto, che renderebbe verosimile il fatto allegato, consentendo così l'ammissione della prova testimoniale.

Questo Giudicante ha già ampiamente illustrato, con ordinanza 25.11.2020, le ragioni per cui tale atto non sarebbe riconducibile alla previsione dell'art. 2724, n. 1, c.c., ragioni che qui si intendono richiamate.

Ha replicato la difesa attrice che quella memoria, menzionando il versamento "in nero" da parte del PERUGINI di € 10.00 all'atto del preliminare, versamento di cui non si fa menzione nel definitivo, equivale ad una confessione stragiudiziale del convenuto che *"il prezzo corrisposto non è quello indicato nell'atto notarile, e che quindi l'atto notarile è simulato relativamente al prezzo"*, sicchè – prosegue il ragionamento - *"è plausibile, nell'ordine normale delle cose, che il prezzo effettivo e dissimulato sia superiore a quello indicato dal convenuto creditore e che sia invece quello indicato dall'odierna creditrice"* (pagg. 8-9).

Lo si ribadisce ancora una volta: posto che il significato di un atto non può essere desunto estrapolando singole frasi, ma soltanto esaminandolo nel suo complesso, nella memoria in discorso si dice chiaramente che le pattuizioni del preliminare (che ad avviso dell'attrice, corrisponderebbe alla reale regolazione del successivo rapporto di compravendita di quote) vennero superate dalle parti con il contratto definitivo, fatta eccezione per il versamento in nero di € 10.000, da imputarsi al pagamento del prezzo definitivamente concordato in € 24.000; e si aggiunge, sempre nella memoria e *proprio per escludere vi sia stata simulazione*, che se le parti avessero inteso simulare il prezzo, la venditrice *"si sarebbe garantita da una contro-scrittura coeva all'atto pubblico, se le pattuizioni fossero state differenti"*.

La memoria 14.09.2020 nel procedimento arbitrale non può, dunque, essere ritenuta principio di prova scritta che rende verosimile il fatto allegato, per consentire di dare ingresso ai testi richiesti da Monica BALBI.

§ 4. – Segue, l'inammissibilità della prova testimoniale della simulazione:  
la produzione del lodo arbitrale del 15.01.2021.



4.1 – Nella conclusionale depositata il 21.01.2021, la difesa attrice allega il testo del lodo arbitrale del 15.01.2021 e rinnova, anche sulla scorta di tale nuova produzione, la richiesta di ammissione della prova testimoniale.

La produzione di documenti non è evidentemente consentita dopo precisate le conclusioni, termine oltre il quale divengono ininfluenti per il processo gli eventi sopravvenuti (potranno essere fatti valere con l'appello, nella misura in cui non incorrano nel divieto di *ius novorum*); al limite, la parte venuta in possesso di documenti successivi alla rimessione in decisione, può avanzare richiesta di rimessione in termini ex art. 153, 2° co., c.c., ma nulla di tutto questo ha ritenuto di fare la difesa di Monica BALBI.

Anche del resto ammettendo che l'istanza ex art. 153, 2° co., c.p.c. sia implicita in tali deduzioni difensive, la produzione del lodo in parola non muta nulla della questione.

4.2 – Il lodo è stato pronunciato tra la s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI e Fabio PERUGINI, come socio subentrante nella compagine sociale a seguito della cessione di quote da Monica BALBI, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 del contratto di società. Il lodo decide, tra le altre, la domanda contro il PERUGINI di condanna al pagamento di € 14.500 a favore della CAFFE' DEGLI ARTISTI, in forza dell'impegno assunto verso essa società nel preliminare concluso con la BALBI.

Ora, sui rapporti tra la vicenda definita dal lodo e l'odierno giudizio si pronunciano, in modo assolutamente chiaro, gli arbitri (pagg. 6-7): si parte dal rilievo che la pattuizione con cui il PERUGINI si accollava il debito della società verso la BALBI, impegnandosi a mettere a disposizione della società stessa la somma relativa (€ 14.500), e si obbligava, altresì, a consegnare alla BALBI, come socio cedente, gli utili maturati al 31.12.2014, è del tutto autonoma rispetto all'impegno alla cessione di quote, pure definito nel corpo dello stesso atto; e si giunge per questa via alla conclusione che la parte del preliminare relativa alla vendita delle quote (di cui qui ed ora si discute della simulazione quanto al prezzo) è affatto separata e indipendente, nelle sue sorti, dalla parallela pattuizione oggetto del giudizio arbitrale.



4.3 – In altre parole, né il lodo arbitrale, pronunciato tra soggetti in parte diversi e non vertente neppure su rapporti pregiudiziali, ha efficacia in questo giudizio ai sensi dell'art. 337 c.p.c., per via dei suoi limiti soggettivi ed oggettivi; né esso può essere ritenuto alla stregua di principio di prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2724, n. 1, c.c., non potendo ritenersi atto “*proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante*”.

4.4 – Alla luce di quanto sopra, la decisione di respingere la prova testimoniale va integralmente confermata in questa sede decisoria.

#### § 5. – La richiesta di interrogatorio formale.

La difesa attrice si duole, nella memoria di replica depositata il 10.02.2021, che questo e i precedenti Giudicanti, con negare ingresso alle prove orali, abbiano respinto, oltre alla prova testimoniale (inammissibile per quanto sopra), anche la prova per interpellato, sempre consentita quando si tratti di provare la simulazione di un contratto.

Il rilievo è infondato.

Nel decidere sulle prove costituenti (e quindi anche la prova per interrogatorio formale), il Giudice è comunque tenuto a valutarne l'utilità secondo la regola generale dell'art. 209 c.p.c.; e nel caso di specie, respinte le prove testimoniali, dichiarato inammissibile il giuramento decisorio, ritenuta inutilizzabile, in conseguenza della reiezione della prova per testi (arg. ex art. 2729 c.c.), anche la prova per presunzioni, l'assunzione dell'interrogatorio formale – nel quale l'interrogato non è in alcun modo tenuto a dire la verità, e che si svolge *solo e soltanto* sui capitoli di prova dedotti, con l'esclusione di domande ulteriori non concordate anche dall'altra parte e dal Giudicante (art. 230, 3° co., c.p.c.) – si rivela nei fatti un mezzo di prova totalmente inutile, essendo scontato il suo esito negativo.

#### § 6. – L'ulteriore profilo di inadempimento, con riguardo al lodo arbitrale del 15.01.2021.



Sempre nella conclusionale depositata il 21.01.2021, la difesa attrice sostiene che per quanto statuito nel lodo, il PERUGINI si sarebbe reso inadempiente all'accollo del debito della CAFFE' DEGLI ARTISTI verso la BALBI, non avendo versato le rate relative alle somme con cui la società avrebbe poi pagato il suo debito alla socia cedente; tale ulteriore profilo di inadempimento – che invero l'attrice allega *già in citazione* – fonderebbe il suo diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. a prescindere dalla prova della simulazione.

Ora, il lodo in discorso, come detto, non definisce una causa pregiudiziale alla domanda oggetto di questo giudizio; gli effetti di esso non possono, pertanto, essere invocati in questo processo, secondo quanto prevede l'art. 337 c.p.c.

Il lodo stesso, inoltre, ritiene l'accordo relativo al pagamento del debito della società CAFFE' DEGLI ARTISTI verso la BALBI, assunto dal PERUGINI nel preliminare, alla stregua di una pattuizione *autonoma e distinta* dall'accordo che riguarda la cessione delle quote – tema per cui ora è processo.

Aderendo alla ricostruzione del lodo (cui pure questo Giudicante non è vincolato nei termini previsti dall'art. 337 c.p.c., non applicabile al caso di specie), l'inadempimento della pattuizione relativa al pagamento delle somme occorrenti alla società per saldare il debito di essa verso Monica BALBI non riguarderebbe il contratto relativo alla cessione di quote, da esso indipendente; di talchè, seguendo questa ricostruzione, tale inadempimento accertato dagli arbitri non potrebbe fondare, qui in questo processo, una risoluzione ex art. 1453 c.c. del predetto contratto di cessione di quote.

Se per contro si ritiene che la pattuizione riguardante l'accollo dei debiti della società verso la BALBI Monica facesse parte della complessiva regolazione del rapporto di cessione di quote, come originariamente definita nel preliminare, è da dire che nel contratto definitivo, rogato il 21.10.2015, non vi è alcun accenno ad essa: di talchè, in mancanza di prove della simulazione del contratto definitivo, essa pattuizione deve ritenersi superata dalla regolamentazione del rapporto stabilita dalle parti con la conclusione del definitivo e l'inadempimento dell'obbligo assunto con l'accollo del debito sociale verso la BALBI resterebbe ugualmente estraneo all'accordo negoziale, così come poi ridefinito dalle parti con la citata compravendita del 21.10.2015.



Nell'una come nell'altra ipotesi, cioè, si tratterebbe di un inadempimento che non ha rilievo ai sensi dell'art. 1453 c.c. e che non può fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per cui è causa.

#### § 7. – Conclusioni.

La reiezione delle richieste di prove orali e l'impossibilità altrimenti di ricorrere agli elementi indiziari offerti, in quanto soggetti agli stessi limiti della prova per testimoni, inammissibile (e a prescindere dalla concludenza degli indizi stessi), rendono non provata la simulazione del prezzo di cessione delle quote e non dimostrato l'inadempimento grave alla base delle domande di risoluzione del contratto, di restituzione del bene venduto e di risarcimento del danno.

Le spese seguono la soccombenza, come per legge, ma debbono essere aumentate sui compensi medi in ragione delle attività compiute con ben due successive rimessioni in decisione e dei diversi profili giuridici trattati.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da MONICA BALBI contro FABIO FRANCO ARTURO PERUGINI e contro CAFFE' DEGLI ARTISTI s.a.s. di BARBERIS LUIGI & C. con atto di citazione notificato in data 3-4.10.2017:

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI;

b) dichiara inammissibile la introduzione, con note depositate il 23.07.2020, del nuovo ed ulteriore profilo di inadempimento del convenuto, costituito dal mancato pagamento delle rate dal 10.08.2019 in poi, come da rogito del 21.10.2015;

c) rigetta le domande;

d) condanna MONICA BALBI alla rifusione delle spese processuali in favore di FABIO PERUGINI, spese che liquida, in relazione al valore dichiarato dall'attrice in citazione e per le ragioni esposte in parte motiva, in complessivi € 11.500, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;

e) nulla a provvedere sulle spese verso la s.a.s. CAFFE' DEGLI ARTISTI,



rimasta contumace.

Così deciso in Alessandria, il 23/02/2021

Il Giudice

Dott. Corrado Croci

